

I N F O R M A Z I O N I

notizie commenti

anno XI - numero 2

Pubblicazione trimestrale dell'EBER
Ente Bilaterale Emilia Romagna
Via De' Preti, 8 - 40121 Bologna

Direttore responsabile: Agostino Benassi
Autorizz. del Trib. di Bologna n. 6273 del 2/04/94
Poste italiane SpA Sped. in abbn. post. D.L. 353/2003-
(convertito in legge il 27/02/2004) N° 46 art.1 comma 2
D.C.B. Bologna
Progetto grafico: Tuna bites, Bologna
Stampa: Litosei, Bologna

204
2



Editoriale

Osservatorio imprese

Sicurezza e salute

Fondo artigianato formazione

Interventi a favore dei dipendenti

Interventi a favore delle imprese

Modalità di versamento *Contributi Eber anno 2005*

E.B.E.R.
ENTE BILATERALE EMILIA ROMAGNA



editoriale

Per il terzo anno consecutivo il Fondo Sostegno al Reddito liquiderà prestazioni ai lavoratori delle imprese artigiane, per sospensioni dell'attività lavorativa, in misura molto superiore agli incassi che lo stesso Fondo effettua attraverso le quote annuali.

Nel 2004 supereranno i 4 milioni di Euro le uscite per prestazioni, a fronte di poco più di 2 milioni e mezzo di incassi; a differenza degli anni 2002 e 2003 però il Fondo ha esaurito le riserve accantonate negli anni precedenti e le Parti Sociali costituenti il Fondo sono state costrette a decidere di dirottare le risorse di un altro Fondo (Parti Comuni), a titolo di prestito, per far fronte ai pagamenti.

Un altro evento dovrebbe contribuire a far quadrare i conti del 2004: il 30 giugno scorso è stato infatti siglato un accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la concessione in via straordinaria, nel periodo dal 01.01.2004 al 30.04.2005, della Cassa Integrazione alle Imprese Artigiane della nostra Regione operanti nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero, colpiti da alcuni anni da una pesantissima crisi strutturale. Con l'uscita del Decreto Interministeriale Attuativo (che sembra imminente) dovrebbe realizzarsi la possibilità, più conveniente per i lavoratori interessati, di trasformare, per il periodo suddetto, gli accordi di sospensione EBER con la Cassa Integrazione Straordinaria, alleviando la pressione sul Fondo Sostegno al Reddito di Eber.

Tutto ciò in ogni caso non basta a far quadrare i conti nel 2005 e negli anni successivi; si impongono misure strutturali di riforma dei meccanismi del Fondo che riportino in equilibrio incassi e prestazioni.

A questo scopo le Parti Sociali costituenti il Fondo hanno deciso con un Accordo siglato il 14 novembre scorso, di assumere le seguenti misure attraverso la modifica del Regolamento F.S.R. con decorrenza 01.01.2005:

- a) la quota di 36,98 Euro spettante al F.S.R., viene temporaneamente integrata di Euro 6 da reperirsi nella quota oggi destinata ai Fondi Comuni.
- b) Le prestazioni in favore dei lavoratori saranno erogate secondo l'attuale normativa a fronte della corresponsione da parte dell'azienda di un ticket da calcolarsi nella misura di

0,50 Euro per ogni ora riconosciuta; sono esentati dal ticket nel primo anno di richiesta, le imprese iscritte e versanti al Fondo da almeno 5 anni.

- c) Il monte ore per ogni lavoratore è fissato in 520 ore anno per quelli a tempo pieno e in 260 ore per i part-time.
- d) Per consentire una gestione contrattuale tra le parti delle ristrutturazioni, delle riconversioni aziendali e della flessibilità produttiva è prevista una gestione del monte ore individuale su di un arco temporale di tre anni, a decorrere dalla prima richiesta, per un massimo di 1300 ore per lavoratore, da rimodularsi per i part-time in 650, fermi restanti i massimali annui sopra previsti;

Le Parti Sociali si sono impegnate a proseguire l'azione di monitoraggio già avviata degli andamenti del Fondo Sostegno al Reddito, per valutare se queste misure, insieme all'atteso superamento della congiuntura sfavorevole, saranno sufficienti a riportare in equilibrio i conti del Fondo.

Passando ad un altro argomento ci preme segnalare che, come previsto, si è avviata l'attività di Fondartigianato, il Fondo Nazionale per la Formazione Continua, con l'uscita dei primi 2 inviti per la presentazione dei piani e dei progetti di Formazione per i dipendenti delle imprese aderenti al Fondo in Emilia Romagna. Il grande successo ottenuto nella nostra Regione nella raccolta delle adesioni ha consentito che siano quasi un terzo del totale le risorse destinate al nostro territorio.

Invitiamo quindi tutte le imprese ed i lavoratori interessati a rivolgersi alle Associazioni Imprenditoriali ed alle Organizzazioni Sindacali costituenti il Fondo, per elaborare e presentare piani e progetti formativi finanziabili.

EBER, sia a livello regionale che territoriale, essendo sede dell'Articolazione Regionale del Fondo e delegato alla gestione delle pratiche di finanziamento per l'Emilia Romagna, è a disposizione per ogni chiarimento ai soggetti interessati.

La struttura dell'Ente è preparata a svolgere altri servizi nell'interesse dei soci e attende con fiducia che il confronto tra le Parti Sociali consenta l'avvio di importanti Fondi, quali quelli per l'Assistenza Sanitaria e per la Previdenza Integrativa.

osservatorio

imprese 1° semestre 2004

La situazione recessiva dei primi 6 mesi del 2004 ricalca, in sostanza, quanto avvenuto nel 2003: elevato costo delle materie prime, elevata competitività delle imprese che operano sul mercato internazionale, calo produttivo intorno al 3,4% nel primo semestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, diminuzione media del fatturato intorno al 3,6% con una inflazione al 2,2; diminuzione della domanda del 4%, andamento deludente delle esportazioni agli stessi livelli del 2003 anche per una scarsa propensione strutturale delle imprese artigiane della regione; è diminuito il numero di domande di finanziamento (-49%) anche se è aumentato l'importo medio richiesto (+ 8,6%) e sono aumentati gli importi degli investimenti da realizzare (meno propensione all'investimento a seguito della crisi, ma chi investe lo fa in modo più massiccio).

La situazione di recessione evidenziata nell'artigianato si ritrova anche negli altri comparti produttivi della regione. Nei primi 6 mesi del 2004 si è registrato un calo degli occupati di 30.000 unità (- 1,6% rispetto allo stesso periodo del 2003); nonostante ciò la Regione Emilia Romagna è al primo posto in Italia per tasso di occupazione (68% di occupati nella fascia di età 15-64 anni) ed un tasso di attività del 71,1%.

Sono aumentate le persone in cerca di occupazione (da 54.000 nel primo semestre 2003 a 68.000 nello stesso periodo del 2004), è aumentato il tasso di disoccupazione dal 2,8% al 3,5%.

Complessivamente le imprese Emiliano Romagnole prevedono nel 2004 un incremento di occupazione di 13.120 unità (+ 1,3% determinato da nuove assunzioni per 64.960 unità contro le 65.348 del 2003 a fronte di uscite pari a 51.840 rispetto alle 38.805 del 2003). In crescita i servizi (+ 1,6% contro un + 1% dell'industria) ed in particolare studi professionali, commercio, riparazione di autoveicoli e motocicli, assicurazioni e servizi finanziari, sanità e servizi sanitari privati. Nell'industria in calo le imprese della moda, dei minerali non metalliferi ed energetiche; crescono le costruzioni, le industrie dei metalli, del legno e del mobile.

In termini di dimensione, il maggior dinamismo riguarda le imprese da 1 a 9 addetti (+3,3%), da 10 a 49 addetti la crescita è dell'1,2% per scendere allo 0,4% oltre i 50 addetti.

Anche i dati settoriali dell'Osservatorio Imprese Artigiane di E.B.E.R. che riportano le erogazioni del Fondo Sostegno al Reddito a favore dei dipendenti conseguenti ad Accordi Sindacali di Sospensione o Riduzione di Orario in imprese che hanno sospeso l'attività produttiva per crisi congiunturale nel primo semestre 2004 evidenziano i segni della difficoltà che sta interessando l'artigianato emiliano romagnolo. Le erogazioni del Fondo Sostegno al Reddito per i dipendenti nel corso del 2003 erano cresciute del 25% rispetto al 2002; nel primo semestre 2004 continua questo aumento anche se in modo più contenuto. In valori assoluti si passa da € 2.047.197,21 a € 2.153.700,26.

Gli indicatori che E.B.E.R. prende in esame mostrano che:

- Il n° delle imprese coinvolte in eventi di carattere congiunturale passa da 1.172 a 1228 con un incremento dell'4,7%;
- Il numero di dipendenti temporaneamente sospesi passa da 4.516 a 4.466;
- Le ore di sospensione per le quali E.B.E.R. ha erogato le provvidenze previste dal Fondo Sostegno al Reddito per i Dipendenti sono passate da 879.486 a 902.653 con un incremento del 2,6%.

Per quel che riguarda l'andamento dei settori va evidenziato un incremento molto contenuto nel tessile abbigliamento con un miglioramento nel calzaturiero, mentre peggiora significativamente la meccanica di produzione.

In dettaglio i dati sono:

1. nel **tessile abbigliamento** c'è un incremento del 3,1% . Si tratta del settore che da solo usufruisce di € 1.235.876 che rappresenta il 57,3% del totale erogato utilizzato da 646 imprese per 2.544 dipendenti (il 57% del complessivo) e per 78.162 giornate (il 57% del complessivo) corrispondenti a 537.263 ore (59% del complessivo);



2. nelle **calzature e pelle** si rileva, per la prima volta dopo almeno tre anni di difficoltà crescente, un calo nel ricorso al Fondo del 22,4%. Il settore usufruisce di € 232.339 pari al 10,7% del totale erogato collocandosi al terzo posto con 115 imprese (9 %) e 554 dipendenti (12%), per 14.225 giornate (10%) pari a 103.066 ore (11,4%);
3. nella **meccanica di produzione** si registra un peggioramento significativo con un incremento del 32,71% rispetto allo stesso periodo del 2003 passando al secondo posto in termini di utilizzo del Fondo Sostegno al Reddito con € 293.596,84 pari al 13,63% del totale erogato con 185 imprese (15%) e 537 dipendenti (12%), per 15.605 giorni (11,5%) pari a 107.080 ore (11,8%).
4. nel **chimico** (+78%), **legno** (+ 18%), **meccanica di servizio** (+29%), **grafica** (+ 5%) **panificatori** (+91%), **ceramica** (+222%), **acconciature estetica** (+53%), **imprese di pulizia** (+9%) e **orafi** (+ 92%).
5. La situazione migliora nei settori: **alimentare** (- 26%), **lavanderie e stirerie** (-7%), **meccanica installazione** (-6%), **acconciatura ed estetica** (-45%) e **odontotecnici** (-5%).

L'utilizzo del Fondo nelle province risente dell'andamento dei settori principali quali il tessile abbigliamento che resta sostanzialmente stazionario, il meccanico di produzione che peggiora e il calzaturiero che migliora.

Le più interessate sono:

1. **Modena** che passa da € 657.037 a € 635.344 con un decremento percentuale del 3,3%. Modena è la provincia che usufruisce del 29,5% delle erogazioni collocandosi così al primo posto in considerazione della forte presenza del settore tessile;
2. **Reggio Emilia** passa da € 305.740 a € 332.803 con un incremento dell'8,8%. È la seconda provincia per utilizzo del Fondo con circa il 15% del complessivo a seguito dell'importanza che assumono sia il tessile abbigliamento che il settore della meccanica;



3. **Ferrara** passa da € 277.888 a € 278.383 con un incremento dello 0,18%. Col 12,9% è la terza provincia per utilizzo del Fondo dovuto per lo più al settore tessile.
4. **Bologna** è collocata al quarto posto come utilizzo del Fondo col 9,6%. Registra un andamento peggiorativo del 13,7% rispetto allo stesso semestre del 2003, dovuto per lo più alla meccanica di produzione.
5. **Ravenna**, collocata al quinto posto nell'utilizzo con il 6,5%, ha un decremento del 9,5%.
6. **Parma, Piacenza e Imola** sono le tre realtà che fanno minor uso in assoluto del Fondo, rispettivamente con l'1,6%, il 2,5% e il 2%. Ma mentre **Parma** presenta una diminuzione nell'utilizzo del 13,6%, peggiora significativamente la situazione per Piacenza (+44,6%) e per Imola (+95,6%).
7. Peggiorano **Forlì** (+19%), **Cesena** (+12%) e **Rimini** (+16%) anche se in modo più contenuto rispetto agli ultimi anni.

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO interventi a favore delle imprese.

Sono diminuiti del 5% gli interventi del Fondo Sostegno per le Imprese, passando da € 321.846 a € 305.805,85, per 374 imprese contro le 371 del primo semestre 2003. In particolare sono aumentati del 3% gli interventi per l'acquisto delle macchine utensili che è la voce più rilevante del Fondo, e passa da € 222.193 a € 228.831 per 284 imprese contro le 262 del primo semestre 2003. Sono aumentati anche gli interventi ristrutturazione (+38% per € 2.270 interessando 14 imprese) e ricostruzione (+14% per € 11.691 interessando 3 imprese); in calo gli interventi per qualità - marchi e brevetti (-32% per € 17.710 con 31 imprese interessate), ripristino (-73% per € 3.328 interessando 4 imprese) e per risanamento (-19% per € 36.001 interessando 38 imprese).

sicurezza e salute

Dopo sette anni dalla sua costituzione, il Comitato Paritetico Regionale dell'Artigianato (CPRA) ha promosso, in occasione della Fiera di Modena sull'igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, una ricerca volta ad evidenziare le criticità e le potenzialità del Sistema Sicurezza EBER.



La scelta metodologica della ricerca ha voluto offrire uno spazio di confronto diretto tra gli attori primi del sistema e i coordinatori dello stesso, così come ricorda il titolo del convegno: "Il sistema sicurezza EBER- Il punto di vista delle imprese e dei lavoratori". Si è, quindi, optato per una metodologia che tracciasse possibili traiettorie di miglioramento delle condizioni di sicurezza del comparto artigianale partendo dalla percezione dei soggetti focali, tra cui anche i testimoni privilegiati (coloro che per cariche istituzionali o di rappresentanza

intervengono attivamente nel sistema salute e sicurezza).

I risultati che emergono dalla ricerca contribuiscono a definire aspetti di positività e margini di miglioramento del sistema sicurezza. L'analisi condotta sull'elemento percettivo delle aziende e dei lavoratori conduce ad una considerazione generale: oltre il 90% delle aziende e dei lavoratori interpellati avverte, negli ultimi anni, un sostanziale miglioramento delle condizioni in termini di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro. Certamente non solo l'articolazione e la spinta strutturale del sistema sicurezza EBER ha concorso alla costituzione di tale elemento percettivo, ma è evidente che ha giocato un ruolo significativo. Infatti gran parte delle aziende intervistate, circa il 90%, conferma le potenzialità positive insite nell'approccio bilaterale in rapporto al tema della sicurezza e auspica una sua continuazione e rafforzamento. Sulla stessa linea valutativa appaiono inoltre gli interventi dei testimoni privilegiati intervistati, i quali sottolineano la necessità di sostenere l'impegno bilaterale soprattutto in un contesto come quello artigiano in cui il sindacato non ha una rappresentanza strutturata all'interno delle imprese; nel contempo considerano necessario incoraggiare lo sviluppo di forme sinergiche tra tutti gli attori del sistema.

L'indagine condotta su tutto il territorio regionale mostra come la funzionalità del sistema sicurezza EBER sia conosciuta dalla maggior parte delle aziende (circa il 78% del bacino di imprese considerate).

La percentuale si flette per quanto riguarda, invece, la conoscenza della struttura del sistema: il 68% delle imprese dichiara di essere informato dell'esistenza dell'Organismo Paritetico Territoriale (OPTA). Sebbene un consistente numero di aziende dica di conoscere l'Opta come organismo, solo poche dimostrano di possedere una conoscenza più approfondita sulla funzionalità dello stesso. Solo il 28% degli artigiani, infatti, riconosce all'Opta il compito di organizzare la consultazione del documento di valutazione del rischio.

Un elevato numero di aziende dice di essere venuto a conoscenza delle articolazioni strutturali del sistema attraverso l'associazione



di categoria di appartenenza. Se da un lato questo dato può essere interpretato come indice di forte dinamicità e comunicabilità delle associazioni artigiane, dall'altro, tende a mettere in luce un elemento di criticità riscontrato anche nelle interviste dirette alle aziende. Molto spesso, infatti, la figura del funzionario territoriale della associazione di categoria e il componente OPTA per la parte datoriale coincidono, creando, agli occhi dell'artigiano, una confusione dei ruoli. Tra le finalità perseguite e sicuramente in parte raggiunte dal sistema sicurezza EBER spicca con determinazione la diffusione della cultura della sicurezza nelle imprese artigiane come modalità preventiva di fronte al ripetersi di eventi infortunistici. La ricerca mostra alcuni indicatori della trasformazione culturale in atto, tra cui una aumentata informazione dei lavoratori riguardo ai loro diritti e doveri in tema di salute e sicurezza (il 91% dichiara di esserne a conoscenza). Altro tema su cui l'indagine ha voluto porre la propria attenzione è la funzione degli Rlst. Paradossalmente si rileva come una più alta percentuale di artigiani (69%) che di lavoratori (50%) dichiarati di aver avuto incontri con gli Rlst,

a conferma di una impressione già emersa dall'intervista diretta ai testimoni privilegiati. È, inoltre, interessante notare che quasi la totalità delle imprese visitate dagli Rlst attribuisce una valenza positiva alle indicazioni ed ai suggerimenti da questi ricevuti. Laddove il Rappresentante Territoriale dei lavoratori per la Sicurezza è presente, si riscontra un generale consenso rispetto alla efficacia di un suo intervento. Sono quindi da rintracciare le ragioni di una sua scarsa presenza, per individuare possibili margini di miglioramento dell'intero sistema. La maggior parte dei testimoni privilegiati intervistati lamenta, a tal proposito, un rapido turn over ed una scarsa numerosità degli Rlst rispetto all'ampio tessuto artigianale, impedendo, o quantomeno rallentando, un rapporto continuativo e fiduciario con le imprese. Piena concordanza tra la percezione dei lavoratori e delle aziende si raccoglie in rapporto alla efficacia comunicativa e contenutistica del materiale informativo prodotto dall'EBER in tema di salute e sicurezza. Oltre il 90% dei lavoratori e degli artigiani, infatti, esprime un giudizio positivo sull'utilità informativa e formativa delle documentazioni EBER.

fondo artigiano formazione

Con l'Accordo Interconfederale del 6 giugno 2001 è stato istituito il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Artigiane e nella Piccola Media Impresa, come previsto dalla Legge 388/00. Al Fondo sono destinate le risorse finanziarie derivanti dallo 0,30 % del monte salari dei lavoratori dipendenti da imprese del settore privato. Fino al 2002 tale versamento confluiva all'INPS e serviva a cofinanziare, per 2/3, gli interventi dei fondi strutturali ed in particolare del Fondo Sociale Europeo; il restante 1/3 finanziava soprattutto gli interventi di formazione di cui all'art.9 della Legge 236/93. Ogni datore di lavoro può aderire ad un solo Fondo per tutti i lavoratori dipendenti, scegliendo tra quelli che sono stati attivati a livello nazionale tra le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali.

Come aderire

Aderire a Fondartigianato è semplice e non comporta alcun costo aggiuntivo per l'azienda che può decidere se continuare a versare detto contributo all'INPS o devolverlo al Fondo stesso. Per aderire basta decidere di versare a Fondartigianato i contributi per la formazione continua (che già si pagano per legge), compilando gli appositi spazi dei quadri B-C del modulo "DM 10/2" e presentarlo all'INPS entro luglio 2005 con la dicitura "ADESIONE FONDO", il codice "FART", il numero dei dipendenti interessati.

L'adesione consentirà di partecipare all'attività del Fondo a partire da gennaio 2006. Da dati provvisori forniti dall'INPS, attualmente disponibili, a Fondartigianato hanno aderito oltre 130mila imprese, coinvolgendo circa 600mila dipendenti.

Fondartigianato promuove e finanzia la realizzazione di interventi per la formazione continua dei dipendenti di ogni azienda, artigiana e non, che aderisce al Fondo.

Il FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE (in breve FONDARTIGIANATO) è uno dei Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua previsti dalla legge 388/2000, con la quale si delega ad Enti di natura privatistica, costituiti dalle parti sociali, la gestione dei contributi versati dalle aziende per la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti.

Fondartigianato, infatti, è un'associazione riconosciuta costituita da: Confartigianato, Cna, Casartigiani, Clai, Cgil, Cisl, Uil.

È stato il primo Fondo autorizzato dal Ministero del Lavoro con decreto del 31 ottobre del 2001, un risultato importante per le parti sociali dell'Artigianato da anni impegnate nel campo della formazione.

Il Fondo Artigianato Formazione nasce, dunque per:

- sostenere e diffondere la cultura della formazione;
- promuovere e realizzare in modo più adeguato ed efficace piano formativi per l'azienda, il settore, il territorio;
- favorire la competitività delle imprese;
- valorizzare le risorse umane.

Il Fondo nazionale, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nell'Accordo Interconfederale promuove e finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, interregionali e nazionali di e tra imprese concordati tra le parti sociali.

Il Fondo nazionale si è strutturato costituendo delle Articolazioni Regionali. Come previsto dall'Accordo Interconfederale e dallo Statuto del Fondo Interprofessionale per la formazione continua dell'artigianato, in Emilia Romagna è stata costituita l'Articolazione Regionale che ha sede presso EBER, in via De' Preti 8 40121 Bologna.

L'Articolazione è composta dal Comitato Paritetico e dal Gruppo Tecnico di Valutazione.

Il Comitato Paritetico è composta dai sette rappresentanti delle Parti Sociali dell'Artigianato; il Gruppo tecnico di valutazione è composto pariteticamente da 6 componenti di nomina delle organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali regionali.

Le Parti Sociali hanno nominato anche due coordinatori ai quali sono demandati compiti operativi nei confronti del Fondo nazionale, degli altri Enti di emanazione delle parti sociali, delle Istituzioni, degli Enti di Formazione e delle Commissioni Bilaterali di Bacino.

In Emilia Romagna, inoltre, sono state attivate delle commissioni paritetiche presso le sedi di Bacino di EBER affinché vi sia uno studio più capillare dei bisogni delle aziende e dei lavoratori, dei settori, del territorio in generale, per una migliore programmazione della formazione attraverso la predisposizione di

Piani Formativi concordati tra le Parti Sociali.

Negli accordi è previsto inoltre che le articolazioni regionali si rapportino con l'Amministrazione regionale al fine di concordare modalità di raccordo fra la programmazione dei finanziamenti pubblici regionali per la formazione continua e le attività formative da finanziare regionalmente da parte del Fondo. In questa ottica di raccordo fra Amministrazione Regionale e articolazione Regionale si è tenuto un incontro con l'Assessore alla Formazione Dottorssa Mariangela Bastico nel corso del quale sono stati messi in evidenza alcuni punti critici che necessitano di intese fra regione e fondo ed in particolare:

- la necessità di aprire un tavolo di programmazione comune dell'offerta formativa costruendo delle linee di priorità al fine di evitare sovrapposizione di richieste.
- Poiché il percorso di formazione continua non sfocia nella attribuzione di una qualifica professionale, si è convenuto di definire modalità di riconoscimento di unità di competenza. La Regione in questo senso ha già fatto notevoli passi avanti approvando il repertorio delle qualifiche professionali regionali.
- Definizione di un programma di intervento nel tessile-abbigliamento-calzaturiero che preveda da parte del Fondo il finanziamento di progetti di formazione da realizzare nei periodi di sospensione e da parte della Regione il riconoscimento di un assegno di frequenza alle/ai lavoratrici/lavoratori.

Al termine della riunione si è deciso di predisporre un protocollo di intesa che definisca gli impegni per la programmazione della formazione continua e di istituire un tavolo tecnico composto da funzionari regionali e dalle parti sociali costituenti l'Articolazione Regionale del fondo con lo scopo di affrontare in modo particolare i temi del riconoscimento delle unità di competenza.

Il 20 ottobre u.s. il Consiglio di Amministrazione del Fondo Artigianato Formazione ha pubblicato il 1° Invito per la realizzazione di interventi per la formazione continua.

Si è avviata in questo modo la fase operativa del Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua nell'Artigianato e nella Piccola Media Impresa.

L'importo complessivo delle risorse stanziato a carico del bilancio 2004 del Fondo per la copertura finanziaria dei contributi da



erogare per questo primo Invito ammonta globalmente a € 2.000.000 ripartito tra le Regioni; per l'Emilia Romagna sono disponibili € 558.861,20.

In Emilia Romagna sono stati presentati 98 progetti. Come stabilito dagli Accordi i progetti, una volta protocollati dal Fondo Nazionale, vengono inviati all'Articolazione Regionale che attraverso il Gruppo tecnico di valutazione li esamina sulla base dei criteri stabiliti a livello nazionale integrati da eventuali specificità locali; il Comitato Paritetico definisce ed approva la graduatoria per l'ammissione al finanziamento e la invia nuovamente al fondo nazionale per l'approvazione definitiva.

In data 22 novembre u.s. alla luce del precedente invito il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato di proseguire nella sperimentazione avviata, attraverso la pubblicazione di un secondo invito per l'attuazione dei piani formativi predisposti sulla base degli indirizzi concordati tra le parti sociali.

Il termine per la presentazione dei progetti al Fondo nazionale è il 31 gennaio 2005 alle ore 12,30. L'importo complessivo delle risorse stanziato a carico del bilancio 2004 del Fondo per la copertura finanziaria dei contributi da erogare per questo secondo Invito ammonta globalmente a € 2.257.420,00 ripartito tra le Regioni; per l'Emilia Romagna sono disponibili € 571.119,00.

- Sul sito del Fondo Nazionale all'indirizzo www.fondartigianato.it è possibile scaricare le disposizioni attuative dell'invito la modulistica e ogni altra informazione necessaria.
- Sul sito di EBER www.eber.org è stato creato un link per il Fondo in cui saranno inserite tutte le informazioni utili o le modalità per reperirle. Inoltre è sempre attivo il numero verde 800.160826 rivolto, in modo particolare, alle aziende ed ai lavoratori per informazioni sul Fondo.



verbale di accordo

Le parti sociali costituenti EBER convengono che il ruolo svolto dalla bilateralità artigiana in Emilia Romagna ha significativamente contribuito a salvaguardare elevati livelli occupazionali e a garantire il reddito dei lavoratori anche laddove si sono verificate importanti destrutturazioni settoriali.

Il ruolo del Fondo Sostegno al Reddito anche nel corso della crisi congiunturale e del decentramento produttivo verificatisi negli ultimi anni è stato positivamente avvertito da imprese e lavoratori; tuttavia il prolungarsi della recessione ha prodotto significativi disequilibri di bilancio che impongono un aggiornamento delle regole fino ad oggi vigenti.

Le parti ritengono che il cambiamento debba intervenire su alcuni fronti sia di carattere regolamentare che di sistema in cui il fondo agisce, mantenendo fermi i principi di solidarietà e universalità a base della nostra bilateralità e al contempo introdurre quei correttivi utili a contrastare quegli utilizzi che trascendono dai principi ispiratori.

Tutto ciò premesso, si conviene che:

- 1) si preconstituiscano entro il corrente anno le condizioni per giungere ad un accordo interconfederale e intercategoriale che fissi quale norma retributiva integrativa comune a tutti i CCRIL in Emilia Romagna le provvidenze erogate da EBER, attraverso il Fondo Sostegno al Reddito, ai lavoratori in caso di sospensione e riduzione.
- 2) Si modifichi il regolamento EBER a decorrenza dal 2005 nel seguente modo:
 - a. La quota di 36,98 € spettante al FSR, viene temporaneamente integrata di € 6 da reperirsi nella quota oggi destinata ai fondi comuni;
 - b. Le prestazioni in favore dei lavoratori saranno erogate secondo l'attuale normativa a fronte della corresponsione da parte dell'azienda di un ticket da calcolarsi nella misura di 0,50 Euro per ogni ora riconosciuta; sono esentati dal ticket nel primo anno di richiesta, le imprese iscritte e versanti al Fondo da almeno 5 anni.
 - c. Il monte ore per ogni lavoratore è fissato in 520 ore anno per quelli a tempo pieno e in 260 ore per i part time.
 - d. Per consentire una gestione contrattuale tra le parti delle ristrutturazioni e delle riconversioni aziendali e della flessibilità produttiva è prevista una gestione del monte ore individuale su di un arco temporale di tre anni, a decorrere dalla prima richiesta, per un massimo di 1300 per lavoratore, da rimodularsi per i part time in 650, fermi restanti i massimali annui sopra previsti;
- 3) Si prosegua l'azione di monitoraggio già avviata degli andamenti del FSR attraverso l'adeguamento delle procedure e delle strumentazioni utili, al fine di precorrere momenti di disequilibrio rispetto agli obiettivi.

Bologna 11 novembre 2004

CGIL	CNA
CISL	CONFARTIGIANATO
UIL	CASARTIGIANI
	CLAAI





Interventi a favore dei dipendenti

Le parti sociali costituenti EBER hanno stipulato in data 11 novembre 2004 un Accordo che, nel sottolineare il significativo contributo svolto in questi anni dalla bilateralità artigiana sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e sulla garanzia del reddito dei lavoratori anche dove si sono verificate importanti destrutturazioni settoriali, ha evidenziato che il prolungarsi della recessione ha prodotto significativi disequilibri di bilancio che impongono un aggiornamento delle regole fino ad oggi vigenti.

Le parti, tenendo fermi i principi di solidarietà e universalità a base della bilateralità artigiana, hanno concordato l'introduzione di correttivi di carattere regolamentare utili a contrastare gli utilizzi che trascendono dai principi ispiratori.

Le decisioni assunte hanno portato alla definizione dei regolamenti sulle prestazioni a favore dei lavoratori in vigore per l'anno 2005, deliberati dal Consiglio Direttivo in data 22 dicembre 2004.

Si comunicano le novità di particolare rilievo introdotte con l'approvazione dei nuovi regolamenti, a cui le imprese dovranno attenersi per accedere alle provvidenze riconosciute nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per l'anno 2005:

- a. Le prestazioni in favore dei lavoratori vengono erogate secondo l'attuale normativa a fronte della corresponsione da parte dell'azienda di un ticket da calcolarsi nella misura di:
 - € 0,50 per ogni ora riconosciuta.Sono esentate dal versamento del ticket le imprese in regola con i versamenti a EBER nei cinque anni precedenti e che per gli stessi anni non hanno presentato alcuna richiesta di prestazione a favore dei dipendenti.
- b. Il monte ore annuale per ogni lavoratore è fissato in:
 - 520 ore anno per i dipendenti a tempo pieno
 - 260 ore per i dipendenti part time.
- c. Per consentire una gestione contrattuale tra le parti delle ristrutturazioni e delle riconversioni aziendali e della flessibilità produttiva è prevista una gestione del monte ore individuale su di un arco temporale di TRE ANNI, a decorrere dalla prima richiesta, per un massimo di:
 - 1.300 ore per singolo lavoratore a tempo pieno
 - 650 ore per singolo lavoratore a part time, fermi restanti i massimali annui sopra previsti.
- d. In considerazione che un complesso di elementi strutturalmente connessi a determinate attività può concorrere a determinare nelle imprese esigenze di diversi quantitativi di produzione in particolari periodi dell'anno, le imprese sono tenute, attraverso

le organizzazioni di rappresentanza, ad attivare l'uso preventivo di tutti gli strumenti di flessibilità presenti nei contratti nazionali e regionali di lavoro. Il piano di flessibilità viene valutato in sede di sottoscrizione dell'accordo e nell'esame delle commissioni di bacino al fine di verificare l'effettiva situazione di crisi congiunturale.

- e. Per accedere alla sospensione è necessario che i dipendenti interessati abbiano usufruito dei periodi residui di ferie, con esclusione del periodo di chiusura collettiva, di permessi e di flessibilità contrattualmente prevista.

Sono esclusi in ogni caso dalla copertura di intervento i periodi feriali identificati nelle due settimane centrali del mese di agosto e dal 25 dicembre al 6 gennaio.

Di seguito si riassumono le caratteristiche e le modalità dei quattro strumenti previsti dalla regolamentazione EBER a sostegno del reddito dei lavoratori, che le imprese possono utilizzare attenendosi scrupolosamente alle disposizioni regolamentari specifiche e alle istruzioni impartite con distinte comunicazioni.

Le tipologie di intervento previste rispondono, in maniera diversificata, sia alle esigenze di carattere aziendale sia alle disposizioni legislative e amministrative oggi in vigore.

Gli accordi stipulati a livello aziendale devono rientrare in una delle seguenti casistiche:

- A) SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ
- B) RIDUZIONI DELL'ATTIVITÀ
- C) CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
- D) EVENTI DI FORZA MAGGIORE

SOSPENSIONI DELL'ATTIVITÀ

EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà congiunturali che comportino forme di sospensione dell'attività lavorativa.

Gli accordi di sospensione sottoscritti a livello aziendale devono rispondere ai criteri di:

- sospensione a zero ore;
- continuità per un periodo stabilito;
- coincidenza con le dichiarazioni rilasciate agli uffici competenti;
- identificazione definita della data di ripresa dell'attività;
- corrispondenza con le scritture riportate sul mensile presenze.

Le modalità di sospensione dell'attività lavorativa concordate fra le parti firmatarie devono essere chiaramente definite nel verbale di accordo.



Al fine di identificare criteri di effettiva sospensione dell'attività, i periodi minimi di sospensione e di eventuale ripresa dell'attività non possono essere inferiori a 40 ore continuative per singolo lavoratore. Pertanto anche le eventuali rotazioni fra i lavoratori non possono prevedere presenze e assenze inferiori alle 40 ore continuative.

Per garantire il raggiungimento del periodo minimo di ripresa dell'attività di 40 ore continuative le parti possono fare ricorso a istituti quali Ferie (con esclusione dei periodi programmati e di chiusura collettiva), Permessi retribuiti, Flessibilità (positiva o negativa) e quant'altro previsto dai contratti collettivi.

Le variazioni a quanto previsto dagli accordi sottoscritti vengono realizzate attraverso comunicazione preventiva alle parti firmatarie.

Le imprese sono tenute a predisporre tutta la documentazione idonea per consentire al lavoratore di percepire il trattamento di disoccupazione se spettante o quant'altro previsto da leggi inerenti il problema specifico.

Le imprese, nei casi e nei tempi previsti dalla normativa, devono pertanto trasmettere specifica comunicazione relativa ai periodi di inattività dei lavoratori ai seguenti uffici:

- Centro per l'Impiego
- Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispezione del Lavoro
- INPS territorialmente competente.

Qualora si attuino interruzioni del periodo di sospensione concordata, relative ad eventuali periodi di ripresa dell'attività per soddisfare esigenze temporanee di lavoro, e nei casi di rotazione dei lavoratori, deve essere inviata comunicazione agli uffici preposti per interrompere e riattivare la richiesta del trattamento di disoccupazione.

Nell'eventualità che per alcuni lavoratori non venga rispettato il monte ore minimo di 40 ore continuative di sospensione o di rientro, è possibile, contestualmente all'accordo, la sottoscrizione di deroghe specifiche.

La DEROGA alla sospensione prevede un periodo iniziale certo di almeno 40 ore continuative di sospensione e solo successivamente è prevista l'eventualità di rientri effettuati per periodi inferiori a 40 ore.

Tali deroghe devono indicare con chiarezza sia i nominativi dei lavoratori interessati sia le modalità di rientro previste. In questi casi EBER corrisponde le prestazioni di propria competenza, ma non è possibile garantire il trattamento di disoccupazione. I lavoratori interessati, con la sottoscrizione dell'accordo, accettano le condizioni stabilite all'interno della deroga.

I lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione di apposita Autocertificazione (Mod. FSR 21/05) attestante il

ricorso alla disoccupazione ordinaria, specificando se si riferisce all'indennità con requisiti normali o all'indennità con requisiti ridotti, o attestante il mancato ricorso alla disoccupazione.

I lavoratori con qualifica di apprendista non sono tenuti alla sottoscrizione di alcuna dichiarazione.

Il fondo interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure PER ANNO SOLARE:

A FAVORE DEI DIPENDENTI CHE:

• ricorrono alla disoccupazione ordinaria con requisiti normali:

• **60% per le prime 40 ore per singolo lavoratore a tempo pieno, 20 ore per singolo lavoratore part time**

• **30% per le ulteriori ore fino a: 520 per lavoratore a tempo pieno, 260 per lavoratore part time.**

La percentuale del 60% si applica, ad ogni singolo lavoratore, esclusivamente per le prime 40 o 20 ore richieste nell'anno.

A FAVORE DEI DIPENDENTI CHE

• ricorrono alla disoccupazione con requisiti ridotti

• non accedono alla disoccupazione

• hanno la qualifica di apprendista

• **40% per un massimo di: 520 ore per singolo lavoratore a tempo pieno, 260 ore per singolo lavoratore part time.**

Il fondo non interviene nei casi di sospensione che prevedono periodi iniziali inferiori a 40 ore continuative per singolo lavoratore a tempo pieno e 20 ore continuative per singolo lavoratore part time.

• Le prestazioni vengono erogate a fronte della corresponsione da parte dell'azienda di un TICKET.

Ad ogni modello di richiesta di contributo deve corrispondere il versamento del ticket da calcolarsi nella misura di € 0,50 moltiplicato per il totale complessivo delle ore risultanti.

Il versamento del ticket va effettuato sugli stessi conti correnti per cui è previsto il versamento delle quote annuali di adesione.

Copia della ricevuta di versamento viene fornita a EBER in allegato a ciascun modello di riferimento.

• Sono esentate dal versamento del ticket le imprese in regola con i versamenti a EBER nei cinque anni precedenti e che per gli stessi anni non hanno presentato alcuna richiesta di prestazione a favore dei dipendenti.

In tale caso l'impresa è tenuta a sottoscrivere l'apposita dichiarazione riprodotta sul modello di richiesta del contributo e ad allegare allo stesso copia delle ricevute di versamento delle quote dovute nei cinque anni precedenti.

RIDUZIONI DELL'ATTIVITÀ

EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di diffi-



coltà congiunturali che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro.

Sono da considerare riduzioni le interruzioni dell'attività dovute a situazioni particolari che impongono riduzioni dell'orario di lavoro di tipo orizzontale o rotazioni fra i lavoratori di carattere giornaliero senza il raggiungimento di periodi di assenza pari o superiori a 40 ore continuative.

Per periodi di interruzione dell'attività inferiori a 40 ore continuative non è possibile garantire il trattamento di disoccupazione.

A fronte di riduzioni orizzontali e verticali vanno definiti, in sede di accordo, i criteri di copertura del minimale contributivo. In ogni caso il lavoratore dovrà avere garantita la copertura del minimale contributivo che, se non ricorrono altre condizioni, sarà a carico dell'impresa.

Le modalità di riduzione dell'attività lavorativa concordate fra le parti firmatarie devono essere chiaramente definite nel verbale di accordo. È necessario che sia indicato l'orario di riduzione concordato; pertanto non sono accettate diciture generiche ma vanno indicati i periodi di riduzione individuati.

Nel caso in cui, all'interno della stessa impresa, siano presenti lavoratori per i quali si prevede una sospensione e lavoratori che effettuano una riduzione dell'orario di lavoro, è necessario sottoscrivere due diversi specifici accordi.

Il fondo interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure PER ANNO SOLARE:

- **40% per un massimo di: 520 ore per singolo lavoratore a tempo pieno, 260 ore per singolo lavoratore part time.**

I lavoratori che sottoscrivono accordi di riduzione non sono tenuti alla presentazione dell'Autocertificazione.

Il fondo non interviene nei casi di riduzione inferiori a 40 ore per singolo lavoratore a tempo pieno e 20 ore per singolo lavoratore part time.

- Le prestazioni vengono erogate a fronte della corresponsione da parte dell'azienda di un TICKET. Ad ogni modello di richiesta di contributo deve corrispondere il versamento del ticket da calcolarsi nella misura di € 0,50 moltiplicato per il totale complessivo delle ore risultanti. Il versamento del ticket va effettuato sugli stessi conti correnti per cui è previsto il versamento delle quote annuali di adesione. Copia della ricevuta di versamento viene fornita a EBER in allegato a ciascun modello di riferimento.

- Sono esentate dal versamento del ticket le imprese in regola con i versamenti a EBER nei cinque anni precedenti e che per gli stessi anni non hanno presentato alcuna richiesta di prestazione a favore dei dipendenti. In tale caso l'impresa è tenuta a sottoscrivere l'apposita dichiarazione riprodotta sul modello di richiesta del contributo e ad allegare allo stesso copia delle ricevute di versamento delle quote dovute nei cinque anni precedenti.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà che comportino forme di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale o mensile attuate con le procedure di cui all'art. 5 L. 19/7/93 n° 236.

A fronte di interruzioni di durata e programmazione degli orari sufficientemente certe, va incentivato il ricorso ai contratti di solidarietà.

Questi ultimi infatti, pur non rispondendo alle attese di tempestività degli interventi, garantiscono la piena copertura previdenziale e un intervento consistente a favore delle imprese.

Le provvidenze riconosciute ai lavoratori interessati sono indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- **50% per un massimo di: 520 ore per singolo lavoratore a tempo pieno, 260 ore per singolo lavoratore part time**
- **30% per le ulteriori ore fino a 12 mesi.**

- Le prestazioni vengono erogate a fronte della corresponsione da parte dell'azienda di un TICKET. Ad ogni modello di richiesta di contributo deve corrispondere il versamento del ticket da calcolarsi nella misura di € 0,50 moltiplicato per il totale complessivo delle ore risultanti. Il versamento del ticket va effettuato sugli stessi conti correnti per cui è previsto il versamento delle quote annuali di adesione. Copia della ricevuta di versamento viene fornita a EBER in allegato a ciascun modello di riferimento.

- Sono esentate dal versamento del ticket le imprese in regola con i versamenti a EBER nei cinque anni precedenti e che per gli stessi anni non hanno presentato alcuna richiesta di prestazione a favore dei dipendenti. In tale caso l'impresa è tenuta a sottoscrivere l'apposita dichiarazione riprodotta sul modello di richiesta del contributo e ad allegare allo stesso copia delle ricevute di versamento delle quote dovute nei cinque anni precedenti.

EVENTI DI FORZA MAGGIORE

EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà dovute ad eventi di forza maggiore che comportino forme di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.



Le provvidenze vengono riconosciute nei seguenti casi:

- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione dell'attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- incendio;
- interventi di bonifica ambientale.

Il fondo interviene a favore dei lavoratori interessati con provvidenze indicate nelle seguenti misure per anno solare:

- **80% per le prime 40 ore per singolo lavoratore a tempo pieno, 20 ore per singolo lavoratore part time**
- **40% per le ulteriori ore fino a: 520 per lavoratore a tempo pieno, 260 per lavoratore part time.**

- Le prestazioni vengono erogate a fronte della corresponsione da parte dell'azienda di un TICKET. Ad ogni modello di richiesta di contributo deve corrispondere il versamento del ticket da calcolarsi nella misura di € 0,50 moltiplicato per il totale complessivo delle ore risultanti. Il versamento del ticket va effettuato sugli stessi conti correnti per cui è previsto il versamento delle quote annuali di adesione. Copia della ricevuta di versamento viene fornita a EBER in allegato a ciascun modello di riferimento.

- Sono esentate dal versamento del ticket le imprese in regola con i versamenti a EBER nei cinque anni precedenti e che per gli stessi anni non hanno presentato alcuna richiesta di prestazione a favore dei dipendenti. In tale caso l'impresa è tenuta a sottoscrivere l'apposita dichiarazione riprodotta sul modello di richiesta del contributo e ad allegare allo stesso copia delle ricevute di versamento delle quote dovute nei cinque anni precedenti.

Il mancato rispetto delle indicazioni suddette e qualsiasi incompletezza riscontrata nella pratica comporta il blocco dell'erogazione del contributo.

È responsabilità dei soggetti incaricati della presentazione della richiesta accertarsi della completezza e correttezza della stessa.

L'Ente non è responsabile di ritardi derivanti da incompletezza della richiesta e resta a disposizione su qualsiasi informazione relativa alle pratiche in corso.

Si sottolinea che, nel caso in cui le imprese non abbiano osservato i termini di pagamento indicati dal regolamento in vigore, l'Ente applica in via tassativa le disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento stesso che prevedono l'acquisizione del diritto alle prestazioni a favore dei dipendenti a condizione risulti il pagamento dell'intera quota di spettanza. L'Ente si riserva di acquisire e verificare la documentazione dell'avvenuto versamento relativo almeno agli ultimi cinque anni.

Le imprese che si iscrivono per la prima volta all'Ente possono accedere ai contributi se in regola con i versamenti dell'anno a cui si riferisce la prestazione e, se tenute, a seguito della regolarizzazione dei versamenti relativi ai cinque anni precedenti.

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nella presente circolare saranno tempestivamente comunicate.

La modulistica per l'inoltro delle richieste relative all'anno 2005 è a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi degli EBER di bacino e sul sito internet www.eber.org al link Modulistica/Fondo Sostegno al Reddito.



Interventi a favore delle imprese

Di seguito si riassumono le indicazioni relative alle prestazioni a favore delle imprese in vigore per l'anno 2005.

Gli ambiti generali di intervento sono:

- **SICUREZZA**, comprendente i casi che vanno dagli interventi effettuati in azienda in applicazione del D.Lgs. 626/94 (sicurezza e salute sui luoghi di lavoro), con riferimento a casistiche specifiche, all'approntamento di investimenti tecnologici ad alto contenuto di sicurezza.
- **QUALITÀ**, comprendente i casi che contribuiscono a conferire al prodotto maggior competitività sul mercato.
- **EVENTI DI FORZA MAGGIORE**, comprendenti casi che, indipendenti dalla volontà dell'impresa, comportano interruzione e conseguente ripristino del ciclo produttivo e ricostruzione delle strutture aziendali.
- **RISTRUTTURAZIONE**, rivolto alle Attività di servizio alla persona interessate alla ristrutturazione dei propri laboratori.

SICUREZZA

RISANAMENTO

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

- Miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l'adeguamento dei macchinari alle normative vigenti.
- Contenimento della rumorosità negli ambienti di lavoro.
- Contenimento delle emissioni in atmosfera.
- Investimenti tesi ad una minore produzione di rifiuti.
- Trattamento scarichi idrici (depurazione).

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **10 % delle somme ammesse.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 2.500,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 25.000,00. L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 1.300,00.

MACCHINE UTENSILI

L'Eber - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte dell'acquisto di nuove macchine utensili in ragione del contenuto di sicurezza presente nelle nuove attrezzature.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **5 % delle somme ammesse per spese fino a € 5.000,00.**
- **1,5 % oltre a € 5.000,00 e fino a € 155.000,00.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali quando applicate) di € 2.500,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spe-

sa pari a € 155.000,00.

L'importo minimo finanziabile per singola macchina è pari a € 500,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 2.600,00.

Per gli acquisti effettuati tramite contratto di leasing viene considerato il costo iniziale del bene.

QUALITÀ

QUALITÀ - MARCHIO CE - BREVETTI

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi a fronte di spese sostenute per:

- l'apposizione del marchio CE attestante la conformità delle macchine immesse in circolazione a Requisiti Essenziali di Sicurezza definiti per l'intero territorio comunitario sulla base della direttiva 89/392/CEE e successive modificazioni;
- la certificazione dei sistemi qualità secondo le norme UNI EN serie ISO 9000 (vengono ammessi al contributo i costi sostenuti nei confronti di enti certificatori accreditati ufficialmente, sia in Italia, che all'estero);
- il deposito di brevetti.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **20% delle somme ammesse.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 2.500,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 12.500,00. L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 500,00.

EVENTI DI FORZA MAGGIORE

RIPRISTINO

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

Ripristino del ciclo produttivo, anche in presenza di riallocazione dell'azienda, interrotto per le seguenti cause:

- eventi atmosferici eccezionali;
- calamità naturali;
- incendio.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **il 1° giorno di interruzione dell'attività: € 52,00 per lavoratore dipendente in forza (con un contributo minimo assicurato per impresa di € 260,00);**
- **dal 2° giorno in poi: contributo pari a € 26,00 per dipendente per ogni giorno lavorativo.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 5.000,00 per anno solare.

RICOSTRUZIONE

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

Ricostruzione e/o ripristino delle strutture aziendali,



anche in presenza di riallocazione dell'azienda, danneggiate per le seguenti cause:

- eventi atmosferici eccezionali;
- calamità naturali;
- incendio.

Le quote a carico del Fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **10% sull'entità dei danni subiti dalla struttura e dalle attrezzature.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 5.000,00 per gli eventi verificati nell'anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 50.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 1.300,00.

RISTRUTTURAZIONE

RISTRUTTURAZIONE ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PERSONA

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito interviene con quote a favore delle imprese artigiane da liquidarsi nei seguenti casi:

Interventi di ristrutturazione dei locali di imprese artigiane che svolgono attività di servizio per l'igiene, la pulizia e la cura della persona, quali: saloni di acconciatura per uomo e donna, istituti di estetica, manicure e pedicure, centri per il benessere fisico.

Le quote a carico del fondo riconosciute alle imprese sono pari a:

- **15 % delle somme ammesse per spese fino a € 5.000,00;**
- **1,5 % oltre € 5.000,00 e fino a € 155.000,00.**

Il contributo erogabile ad ogni singola impresa non può superare l'importo massimo (al lordo delle ritenute fiscali) di € 3.000,00 per anno solare, corrispondente ad un imponibile di spesa pari a € 155.000,00.

L'importo minimo di spesa per singola domanda non può essere inferiore a € 2.600,00.

L'elevato ricorso alle prestazioni erogate a favore delle imprese aderenti all'EBER e la necessità di applicare criteri omogenei di esame delle domande, rende necessario fornire istruzioni operative dettagliate al fine di permettere una corretta gestione delle pratiche relative all'anno 2005.

Si raccomanda, al fine di evitare rallentamenti nella definizione delle pratiche da parte degli addetti e della Commissione, di allegare alle domande tutta la documentazione prevista dai regolamenti.

Ricordiamo:

- Relazione illustrativa redatta dall'impresa sugli interventi effettuati e i miglioramenti ottenuti, con indicazione delle fatture di riferimento, indispensabile per l'esame della pratica, non essendo sufficientemente esplicitiva la descrizione sulle singole fatture.
- Utilizzo dei fac-simili di domanda, compilati in ogni parte, predisposti da EBER e riprodotti nell'opuscolo "Procedure per l'accesso alle provvidenze - Anno 2005". Precisando che esiste un fac-simile di domanda per ogni tipo di intervento, preghiamo di valutare attentamente la natura della domanda al fine di utilizzare i moduli in maniera corretta.
- Copia della ricevuta di versamento a EBER - Fondo

Sostegno al Reddito, con timbro dell'istituto di credito e data leggibile; in caso di imprese di nuova costituzione, che hanno effettuato il versamento in dodicesimi, allegare anche copia del libro matricola.

In particolare, chiediamo di verificare, prima dell'invio della domanda, che:

- siano allegate unicamente fatture le cui date di emissione siano relative all'anno 2005;
- sia stato raggiunto l'importo minimo finanziabile previsto dai singoli regolamenti;
- l'impresa abbia provveduto nei termini previsti dal regolamento al versamento della quota a EBER - Fondo Sostegno al Reddito.

Gli interventi legati ad interventi di adeguamento al D.Lgs. 626/94 sui macchinari (es. protezioni antinfortunistiche - dispositivi per la rumorosità, ecc.) sono riconducibili alla voce specifica del regolamento **Sicurezza-Risanamento**. Non sono ammessi interventi di ordinaria manutenzione dei macchinari.

Nell'ambito del regolamento **Sicurezza-Macchine utensili** non rappresentano oggetto di contributo materiale di consumo, piccola utensileria. Non sono inoltre ammissibili le spese relative ad apparecchiature utilizzate per lo svolgimento dell'attività d'ufficio ed amministrativa (es. fotocopiatrice, computer, fax, ecc.).

Il regolamento non riconosce i contributi per l'acquisto di automezzi. In considerazione della particolarità di determinate realtà lavorative, si è convenuto di rendere ammissibili i furgoni e gli autoveicoli attrezzati utilizzati per lo svolgimento dell'attività con esclusivo riferimento a:

- imprese di impiantistica per gli interventi di installazione e riparazione impianti;
- imprese del settore alimentare che si devono dotare di ambienti refrigerati per il trasporto dei propri prodotti.

Per gli acquisti effettuati attraverso contratto di leasing è necessario allegare, oltre al contratto di leasing sottoscritto, copia della fattura relativa al primo canone periodico, dalla cui data di emissione decorreranno i termini per la presentazione della domanda.

Il regolamento Qualità interviene inoltre a fronte di richiesta o di conversione dalla precedente edizione della certificazione dei sistemi di qualità rispetto alle norme della serie ISO 9000.

Il regolamento Eventi di forza maggiore prevede che l'interruzione dell'attività, sia che comporti o meno sospensione dei lavoratori, e la segnalazione di eventuali danni riportati in azienda, risultino da una specifica dichiarazione sottoscritta dai titolari di impresa.

Per la domanda di Ripristino è prevista l'apposizione del visto di accettazione da parte della Commissione di bacino.

Le domande devono essere sottoscritte al termine del periodo di interruzione dell'attività e devono pervenire entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

In caso di sospensione dei lavoratori è inoltre richiesto l'accordo di sospensione per eventi di forza maggiore (Mod. FSR 32/05).

Le quote di contributo sono rapportate proporzionalmente sia al numero di dipendenti che al numero di giornate di interruzione dell'attività produttiva, con un contributo minimo assicurato per impresa di € 260,00.



Il regolamento in vigore riconosce i contributi per la **Ricostruzione** a fronte di interventi finalizzati esclusivamente al ripristino dei danni subiti dalle strutture aziendali e dalle attrezzature, arrecati da eventi di forza maggiore.

I casi di acquisto di macchine utensili a completa sostituzione di beni danneggiati e gli interventi di bonifica ambientale mediante trattamento delle coperture in cemento-amianto sono riconducibili ai regolamenti di riferimento, rispettivamente Macchine utensili e Risanamento e sono pertanto riconosciuti sulla base delle percentuali previste dagli stessi.

Il regolamento Ristrutturazione prevede provvidenze rivolte alle attività di servizio alla persona interessate alla ristrutturazione dei propri laboratori.

Sono state identificate le attività di servizio per l'igiene, la pulizia e la cura della persona, quali: saloni di acconciatura per uomo e donna, istituti di estetica, manicure e pedicure, centri per il benessere fisico.

Per ciascun tipo di intervento è previsto un limite massimo di contributo; il limite di contributo complessivo delle varie tipologie di intervento, con esclusione degli Eventi di forza maggiore, non può però superare € 5.000,00 per impresa, per singolo anno.

Sulle somme destinate alle imprese, ad eccezione dei contributi relativi all'acquisto di beni strumentali, viene applicata una ritenuta fiscale del 4%, come previsto dall'art.28 DPR 600/73 modificato dall'art. 21 comma 11 lettera d) D.L. 449/97. Relativamente a tale ritenuta viene inoltrata alle imprese idonea certificazione nei tempi previsti dalla vigente legislazione.

L'importo relativo al contributo erogato va considerato, dal percettore, ricavo da inserire in contabilità.

Si sottolinea che le domande devono pervenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione delle fatture allegate.

Nel caso in cui, a fronte di un unico intervento, siano emesse fatture di acconto e di saldo o siano emesse fatture da diverse imprese (es. Certificazione di qualità), i termini decorrono dall'ultima fattura di riferimento.

Quanto sopra specificato non trova applicazione a fronte di interventi effettuati in anni diversi. In questo caso le fatture, sulla base della data di emissione, si imputano all'anno di pertinenza anche se riferite ad uno stesso intervento.

Per ogni singolo anno valgono inoltre i regolamenti relativi agli importi minimi finanziabili e ai tempi di presentazione delle domande.

Le domande vengono esaminate dalla Commissione solo se complete degli allegati previsti e la data di invio della eventuale documentazione mancante viene considerata come data di presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo si riserva di verificare l'utilizzo delle provvidenze a disposizione al fine di garantire il massimo accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo Sostegno al Reddito.

L'EBER - Fondo Sostegno al Reddito si riserva, quando lo ritenga necessario, la facoltà di accertare, tramite persona delegata dal Consiglio Direttivo o Amministrazioni e Pubblici Uffici, la rispondenza a verità di quanto dichiarato, nonché la possibilità di richiedere in visione le scritture contabili o quant'altro.

Le domande, appositamente redatte, vanno inviate a

EBER - Fondo Sostegno al Reddito – Via De' Preti 8, 40121 Bologna.

Si sottolinea, nel caso in cui le imprese non abbiano osservato i termini di pagamento indicati dal regolamento in vigore, l'Ente applicherà in via tassativa le disposizioni previste dall'art. 5 del regolamento stesso che prevedono l'acquisizione del diritto alle prestazioni a favore delle imprese a condizione risulti il pagamento dell'intera quota di spettanza. L'Ente si riserva di acquisire e verificare la documentazione dell'avvenuto versamento relativo almeno agli ultimi cinque anni.

Le Imprese che si iscrivono per la prima volta all'Ente possono accedere ai contributi se in regola con i versamenti dell'anno a cui si riferisce la prestazione e, se tenute, a seguito della regolarizzazione dei versamenti relativi ai cinque anni precedenti.

Eventuali modifiche alle disposizioni contenute nella presente circolare saranno tempestivamente comunicate.

La modulistica per l'inoltro delle richieste relative all'anno 2005 è a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi degli EBER di bacino e sul sito internet www.eber.org al link Modulistica/Fondo Sostegno al Reddito.

NOTA BENE

LA PRESENTE NOTA È VALIDA PER LE EROGAZIONI DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI E DELLE IMPRESE.

*L'erogazione delle provvidenze EBER viene effettuata alle imprese interessate tramite **accredito sul conto corrente a mezzo bonifico bancario**. Su tutti i modelli è inserito il campo che prevede l'indicazione delle coordinate bancarie. In conformità alle disposizioni ABI (Associazione Bancaria Italiana) se ne richiede la **compilazione completa**:*

CIN (1 carattere alfabetico)

ABI (5 caratteri numerici)

CAB (5 caratteri numerici)

CONTO CORRENTE (12 caratteri alfanumerici) esattamente come riportato sull'estratto conto inviato dall'istituto di credito.

L'indicazione dei dati completi è condizione per dare corso all'erogazione delle provvidenze.



Modalità di versamento contributi EBER 2005

Con la presente si comunicano le istruzioni per gli adempimenti relativi alle modalità di versamento delle quote di adesione all'EBER, Ente Bilaterale Emilia Romagna.

1) I versamenti dovuti dalle imprese sul Fondo Relazioni Sindacali risultano pari a € **6,00** per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2004, di cui € 5,00 per il finanziamento del Fondo Relazioni Sindacali e € 1,00 per la promozione della Previdenza integrativa e dell'Assistenza socio sanitaria integrativa.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di Gennaio 2005, l'importo del contributo a favore del Fondo Relazioni Sindacali preceduto dalla dicitura "Contr.Ass.Contr." e dal codice "W 150".

Il versamento sarà effettuato **entro il 16 Febbraio 2005**, data di scadenza del DM10.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto in misura intera.

Sono inoltre escluse le imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

Per il settore Edilizia le quote saranno raccolte attraverso le Casse Edili Artigiane.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti Contabili** le imprese imputeranno le somme versate al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi".

2) A seguito della stipula, avvenuta in data 3/9/96, del protocollo d'intesa di attuazione del D.Lgs. 626/94 (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro) viene individuato un contributo finalizzato alla istituzione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza così come previsto dall'art. 18 del citato Decreto Legislativo.

In presenza dei rappresentanti territoriali, gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema di consultazione del rappresentante per la sicurezza, vengono assolti nella sede dell'organismo paritetico territoriale (OPTA), per il tramite della Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato o di soggetti qualificati e specificatamente delegati dal datore di lavoro.

Le imprese, in applicazione delle procedure previste dall'A.I. 3/9/96, sono tenute al versamento di € **5,50** per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2004.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM10/2 relativo al mese di Gennaio 2005, l'importo del contributo preceduto dalla dicitura "Contr.Ass.Contr." e dal codice "W 150".

Il versamento sarà effettuato **entro il 16 Febbraio 2005**, data di scadenza del DM10.

Il sistema di rappresentanza territoriale non si applica alle imprese nelle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il cui nominativo sia stato comunicato all'OPTA per la prevista formazione e il godimento dei permessi retribuiti.

Il sistema di rappresentanza territoriale si applica nelle imprese fino a 15 dipendenti.

In coerenza con le disposizioni vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Per i lavoratori con contratto part time il contributo è dovuto in misura intera.

L'accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'accordo.

L'accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica per i vari settori - a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni Artigiane firmatarie.

Sono pertanto interessate al versamento tutte le imprese, anche non artigiane, associate alle Confederazioni firmatarie del protocollo e rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma.

Nel caso specifico di imprese che si avvalgono del sistema di rappresentanza territoriale alla sicurezza, ma per le quali non è prevista l'adesione al Fondo Sostegno al Reddito, viene individuato il versamento, tramite DM10, di una quota pari a € **13,00** per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2004, di cui



€ 5,50 per la costituzione dei rappresentanti territoriali alla sicurezza e € 7,50 per il funzionamento degli organismi paritetici territoriali (OPTA).

Le imprese interessate, se rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma, sono:

- le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato associate alle confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96;
- le imprese del settore Autotrasporto c/t;
- le imprese che versano il contributo per la cassa integrazione guadagni, in quanto operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL artigiani comprende tipologie aziendali per le quali è previsto il versamento di tale contributo.

Per le imprese del settore edile valgono le norme previste dai CCNL e i versamenti a favore del rappresentante alla sicurezza non vanno effettuati tramite l'Ente Bilaterale.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti Contabili** le imprese imputeranno le somme versate al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi".

VERSAMENTO CUMULATIVO

Nel caso in cui le imprese interessate siano tenute sia al

versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali di cui al punto 1) sia agli adempimenti relativi all'Accordo Interconfederale Nazionale 3/9/96 per il finanziamento del rappresentante territoriale alla sicurezza, gli importi andranno sommati e indicati in un unico rigo con il codice "W150" e la dicitura "Contr.Ass.Contr.". Il versamento, pari a € 11,50, sarà effettuato entro il 16 Febbraio 2005, data di scadenza del DM10.

Il versamento potrà risultare pari a € 19,00 nel caso in cui le imprese versino sia € 6,00 che € 13,00 (es. Autotrasporto c/t).

Per le imprese di nuova costituzione il versamento potrà essere cumulato anche nei mesi successivi, sulla base delle scadenze e degli importi previsti.

3) I versamenti dovuti dalle imprese per il finanziamento del Fondo Sostegno al Reddito vengono quantificati in € 60,00 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2004.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato in € 30,00.

Sono esclusi dal versamento i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

Le imprese operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle Organizzazioni Artigiane comprende anche tipologie aziendali per le quali è previsto il contributo per la Cassa Integrazione Guadagni, non sono tenute al versamento delle quote relative al Fondo Sostegno al Reddito.

Sono inoltre escluse le imprese dell'Edilizia, Autotrasporto c/t e le imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato. L'importo totale va versato, tramite bonifico bancario, **entro il 16 Febbraio 2005.**

I conti correnti sui quali effettuare gli accrediti di competenza sono i seguenti:

BANCA	CIN	ABI	CAB	n° C/C
Unicredit Banca	L	02008	02454	000001012858
Cassa di Risparmio in Bologna	R	06385	02412	07400012444H
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	Z	06230	36670	000040062555
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	D	05387	02402	000000775048
Banca Nazionale del Lavoro	I	01005	02400	000000044907
Banco Popolare di Verona e Novara	E	05188	02401	000000040200
Credito Cooperativo Bolognese	W	07082	02400	001000124494
Cassa di Risparmio di Ravenna	Y	06270	13100	000000033566

È necessario utilizzare il modulo di versamento predisposto da EBER, che va presentato in tre copie all'Istituto di Credito.

La prima copia dovrà pervenire alla sede EBER, trasmessa dall'Istituto di credito o, in mancanza di disponibilità dello stesso, dal soggetto versante. La



seconda copia viene trattenuta dall'Istituto. La terza copia viene riconsegnata all'impresa e, debitamente timbrata, costituisce prova dell'avvenuto versamento.

Sono consentiti bonifici cumulativi da parte di Organizzazioni o Consulenti del lavoro.

In tale caso dovrà essere compilato un modulo di versamento per ciascuna impresa a cui si riferisce il bonifico cumulativo. All'atto del pagamento **tutti** i moduli dovranno essere consegnati all'Istituto di credito, il quale si farà carico di inoltrare le copie destinate a EBER - Fondo Sostegno al Reddito direttamente alla sede EBER.

In mancanza di disponibilità da parte dell'Istituto di credito, **tutte** le copie destinate a EBER - Fondo Sostegno al Reddito dovranno essere inoltrate dall'Organizzazione o dal Consulente del lavoro, **accompagnate dalla fotocopia della contabile di versamento cumulativo**, alla sede EBER - Fondo Sostegno al Reddito - Via De' Preti 8 - 40121 Bologna.

Si rimarca particolarmente l'esigenza di esatta indicazione del Codice fiscale dell'impresa.

Si richiede di compilare e sottoscrivere il consenso a

EBER - Fondo Sostegno al Reddito per la raccolta e il trattamento dei dati forniti, come da nota informativa sul trattamento dei dati personali e aziendali (art.10 L. 675/96) contenuta nel modulo di versamento.

Il modulo di versamento viene fornito alle imprese artigiane in allegato al periodico dell'EBER che contiene le indicazioni relative ai versamenti per l'anno 2005. E' inoltre a disposizione presso l'Ente Bilaterale regionale, le sedi EBER di bacino e sul sito internet www.eber.org al link Modalità versamenti/Fondo Sostegno al Reddito.

Una quota pari a € **36,98**, accantonata per interventi a favore dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'A.L. 21/7/88 così come modificato in data 22/6/93, considerata la funzione previdenziale-assistenziale in senso proprio o lato delle somme versate, deve essere assoggettata alla **contribuzione di solidarietà pari al 10%** di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 1/6/91 n° 166. Per i lavoratori part-time tale somma risulterà pari a € **18,49**.

I datori di lavoro esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del Mod. DM10/2 relativo al mese di Gennaio 2005, l'importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati precedentemente dalla dicitura "art. 9 bis L. 166/91" e dal codice "Mgoo" nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile.

Il versamento del contributo di solidarietà sarà effettuato **entro il 16 Febbraio 2005**, data di scadenza del DM10.

Le imprese di nuova costituzione dovranno versare, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l'assunzione di personale dipendente, una quota pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di copertura fino a fine anno. Le quote andranno versate sulla base del numero dei lavoratori in forza al termine del mese nel quale si effettuano le prime assunzioni. Per "imprese di nuova costituzione" si intendono anche le imprese precedentemente costituite e che, per la prima volta nel corso dell'anno, si dotano di personale dipendente.

Per quanto riguarda gli **Adempimenti Contabili** le imprese imputeranno le somme versate nel seguente modo:

- al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Contributi derivanti da accordi collettivi" la somma assoggettata a contributo (€ 36,98);
- al Mastro di Costo "Spese per il personale dipendente" con la definizione "Oneri previdenziali" il contributo di solidarietà pari al 10% (€ 3,70);
- al Mastro di Costo "Spese generali" con la definizione "Oneri derivanti da accordi collettivi" la somma non assoggettata a contributo (€ 23,02).

Ogni impresa è tenuta al versamento di **€ 60,00** per ciascun dipendente in forza al 31/10/04.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo è fissato in **€ 30,00**

Il versamento va effettuato, **utilizzando il modulo predisposto da EBER, entro il 16/2/2005**, presso:

BANCA	CIN	ABI	CAB	n° C/C
Unicredit Banca	L	02008	02454	000001012858
Cassa di Risparmio in Bologna	R	06385	02412	07400012444H
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza	Z	06230	36670	000040062555
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	D	05387	02402	000000775048
Banca Nazionale del Lavoro	I	01005	02400	000000044907
Banco Popolare di Verona e Novara	E	05188	02401	000000040200
Credito Cooperativo Bolognese	W	07082	02400	001000124494
Cassa di risparmio di Ravenna	Y	06270	13100	000000033566

Una quota pari a **€ 36,98** (**€ 18,49** per i lavoratori part-time) deve essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10% di cui al 2° comma dell'art. 9 bis L. 166/91.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei **quadri B-C del Mod. DM 10/2**, relativo al mese di gennaio 2005 l'importo del contributo di solidarietà riferito a tutti i lavoratori interessati preceduto dalla dicitura "**art. 9 bis L. 166/91**" e dal codice "**M900**", nonché dal numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", dalle somme costituenti la base imponibile.

Il versamento del contributo di solidarietà, va effettuato **entro il 16/2/2005**, data di scadenza del DM 10.

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE

- Edilizia.
- Autotrasporto c/terzi.
- Imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.



FONDO RELAZIONI SINDACALI

Ogni impresa è tenuta al versamento di **€ 6,00** per ciascun dipendente in forza al 31/10/04 (di cui € 5,00 finalizzato all'istituzione dei rappresentanti sindacali di bacino e € 1,00 per la promozione della previdenza integrativa e dell'assistenza socio sanitaria integrativa.)

Il versamento va effettuato, **entro il 16/2/2005.**

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo va versato in misura intera.

Il versamento va effettuato tramite il mod. DM 10/2.

I datori di lavoro esporranno, in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del Mod. DM 10/2 relativo al mese di gennaio 2005, l'importo del contributo a favore del Fondo preceduto dalla dicitura "Contr. Ass. Contr." e dal codice "W 150".

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE

- Edilizia.
- Imprese operanti in settori per i quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato.

VERSAMENTO CUMULATIVO FONDO RELAZIONI SINDACALI PIÙ FONDO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

Nel caso in cui le imprese interessate siano tenute sia al versamento delle quote relative al Fondo Relazioni Sindacali sia al finanziamento del rappresentante territoriale per la sicurezza, gli importi andranno sommati e indicati in un unico rigo con il codice "W150" e la dicitura "Contr. Ass. Contr."

Il versamento, pari a € 11,50, verrà effettuato

entro il 16/2/2005, data di scadenza del DM 10.

FONDO TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

A seguito della stipula, avvenuta in data 3/9/96, del protocollo d'intesa di attuazione del D.Lgs. 626/94 viene individuato un contributo finalizzato alla istituzione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza così come previsto dall'art. 18 del citato Decreto Legislativo.

Le imprese sono tenute al versamento di € 5,50 per ciascun dipendente in forza al 31/10/04. Il versamento va effettuato, entro il 16/2/2005.

Il sistema di rappresentanza territoriale non si applica alle imprese nelle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il cui nominativo sia stato comunicato all'OPTA per la prevista formazione e il godimento dei permessi retribuiti.

Per i lavoratori in forza con contratto part-time il contributo va versato in misura intera. Il versamento va effettuato tramite il mod. DM 10/2. I datori di lavoro esporranno, in uno dei righe in bianco dei quadri B-C del Mod. DM 10/2 relativo al mese di gennaio 2005, l'importo del contributo a favore del Fondo preceduto dalla dicitura "Contr. Ass. Contr." e dal codice "W 150".

L'accordo si applica nelle aziende o unità produttive aderenti a Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e/o che applicano i contratti sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'Accordo.

L'accordo, sino alla data di stipula dei CCNL, si applica - per i vari settori a tutte le imprese associate alle Organizzazioni delle Confederazioni artigiane firmatarie.

Le imprese che si avvalgono del sistema di rappresentanza territoriale alla sicurezza, ma per le quali non è prevista l'adesione al Fondo Sostegno al Reddito, sono tenute al versamento, tramite DM 10, di una quota pari a € 13,00 per ciascun dipendente in forza al 31 ottobre 2004.

Le imprese interessate, se rientranti nel numero di dipendenti previsto dalla norma, sono:

- le imprese non artigiane o operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell'artigianato associate alle Confederazioni firmatarie dell'A.I. 3/9/96;
- le imprese del settore Autotrasporto c/t;
- le imprese che versano il contributo per la cassa integrazione guadagni, in quanto operanti in settori nei quali la sfera di applicazione dei CCNL artigiani comprende tipologie aziendali per le quali è previsto il versamento di tale contributo.

CHI NON DEVE VERSARE

LAVORATORI

- Lavoranti a domicilio.
- Lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo.
- Lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera a della L. 18/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).

IMPRESE

- Edilizia
- Imprese con più di 15 dipendenti.
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.
- Imprese nelle quali è stato eletto il rappresentante aziendale per la sicurezza.

E.B.E.R. REGIONALE

Via De' Preti 8, 40121 Bologna - tel. 051 2964311 - fax 051 6569507
eber@eber.org - www.eber.org

E.B.E.R. MODENA

Piazza Manzoni 4/3, 41100 Modena
tel. 059 395330 - fax 059 3980280

E.B.E.R. REGGIO EMILIA

Via Caravaggio 1, 42100 Reggio Emilia
tel. 0522 330274 - fax 0522 552509

E.B.E.R. PARMA

Via Mazzini 6, 43100 Parma
tel. 0521 228179 - fax 0521 223413

E.B.E.R. PIACENZA

Via IV Novembre 132, 29100 Piacenza
tel. 0523 713028 - fax 0523 713598

E.B.E.R. BOLOGNA

Via De' Preti 8, 40121 Bologna
tel. 051 2964335 - fax 051 6569507

E.B.E.R. FERRARA

Via F. Del Lossa 25, 44100 Ferrara
tel. 0532 205284 - fax 0532 245846

E.B.E.R. RAVENNA

Viale Randi 90, 48100 Ravenna
tel. 0544 271537 fax 0544 281109

E.B.E.R. FORLÍ

Via Monte Santo 11, 47100 Forlì
tel. 0543 29580 - fax 0543 458812

E.B.E.R. CESENA

Via Marinelli, Galleria Cavour 24, 47023 Cesena
tel. 0547 612827 - fax 0547 366462

E.B.E.R. RIMINI

Via Montefeltro 77/A, 47900 Rimini
tel. 0541 787329 - fax 0541 369378

E.B.E.R. IMOLA

Via Cavour 8, 40026 Imola
tel. 051 2964335 - fax 051 6569507

Per qualunque informazione o notizia inerente l'attività dell'E.B.E.R. potete rivolgervi presso le nostre sedi

